



Comune di Fanna

Provincia di Pordenone

Proposta nr. 21 Del 28/01/2020 - Determinazione nr. 26 Del 31/01/2020 SETTORE TECNICO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-APPALTI FVG PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER DELL'INTERVENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA A. GABELLI, PREVIO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PRIMO LOTTO CUP E11I18001170001 CIG 8191644679

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 05 in data 12 aprile 2019.

Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28 Gennaio 2019, nel quale è stata inserita l'opera in argomento nell'annualità 2019 per l'importo di Euro 1.400.000,00.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 12 aprile 2019 con la quale è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2019-2020 e l'elenco annuale 2019 ed inserita l'opera in argomento nell'annualità 2019 per l'importo di Euro 1.400.000,00.

Vista la delibera di giunta comunale nr.74 , del 14 novembre 2019, di adozione variante al programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 con la quale l'opera in argomento è stata inserita nell'annualità 2019 per l'importo di Euro 1.400.000,00, rimodulata in due lotti funzionali;

Visto il bilancio 2020/22 in fase di predisposizione;

Ritenuta propria la competenza ai sensi del Decreto Sindacale del 04 novembre 2019 prot. n. 4820.

Vista la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio edilizia scolastica e universitaria di Trieste prot. n. TERINF/2018/0009201 del 08 febbraio 2018 (rif. ns. prot. n. 611 del 08 febbraio 2018) con la quale è stato comunicato che, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 dicembre 2017 n. 1007, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2018 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 20 febbraio 2018, è stato assegnato al Comune di Fanna, ai sensi

dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 *“Piano degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici scolastici”*, un contributo di Euro 400.000,00 per i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “A. Gabelli” di Fanna, richiesto con la nota del 21 marzo 2017 prot. n. 1164.

Considerato che Decreto n° 1453/TERINF del 25/03/2019 è stata accolta la richiesta di modifica presentata da questo Ente al fine di configurare l'intervento relativo al plesso A. Gabelli da miglioramento sismico ad adeguamento sismico previa demolizione e ricostruzione il cui costo complessivo ammonta ad Euro 1.4000.000,00, di cui 400.000,00 finanziato con il comma 140 con il e 1.000.000,00 di fondi regionali.

Preso atto del nulla osta alla modifica di denominazione del contributo da “demolizione e ricostruzione per adeguamento sismico della scuola primaria Gabelli” a “ristrutturazione con demolizione e ricostruzione per adeguamento sismico della scuola primaria Gabelli 1^ Lotto”, giusta nota prot. Nr. 073100 del 29.11.2019;

Viste:

- la determina n. 335 del 15.10.2018 con la quale si affidava l'incarico allo Studio Runcio Associati di Udine per la somma complessiva di Euro 52.855,91 (netti Euro 41.658,19) per l'incarico di ingegneria e architettura per la progettazione, la Direzione dei Lavori, il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la misura, l'assistenza, la contabilità e la redazione del C.R.E. dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “A. Gabelli” di Fanna.
- la delibera di giunta nr. 3 del 15.01.2019 con la quale si approva studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento per il miglioramento sismico della Scuola Primaria A. Gabelli, redatto dallo Studio Runcio Associati di Udine costituito dai seguenti elaborati, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
- la delibera di giunta nr. 77 del 14.11.2019 con la quale si approvava lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento per adeguamento sismico del fabbricato adibito a Scuola Primaria A. Gabelli, previo demolizione e ricostruzione.- Rettifica deliberazione di giunta nr. 3 del 15.01.2019 e rimodulazione progetto in due lotti funzionali
- la Determinazione nr. 421 Del 10/12/2019 ad oggetto: presa d'atto di rettifica disciplinare relativo all'incarico di ingegneria e architettura, affidato con determina a firma del responsabile in p.o. dei servizi tecnici ed urbanistici n. 335 del 15 ottobre 2018;
- la delibera di giunta nr. 07 del 30.01.2020 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “adeguamento sismico del fabbricato adibito a Scuola Primaria A. Gabelli, previo demolizione e ricostruzione ”PRIMO LOTTO, redatto dallo Studio Runcio Associati di Udine, composto dagli elaborati come indicato in premessa in premessa e secondo il seguente quadro economico:

a.1 - Lavori a misura		297.000,00 €	
<i>di cui costi per la mano d'opera</i>	<i>108.999,00 €</i>		
a.2 - oneri generali di apprestamento misure di sicurezza ex D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta		9.000,00 €	

TOTALE SOMME ED ONERI DI SICUREZZA			306.000,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1. - I.V.A. 10% di A		30.600,00 €	
2. - I.V.A. (22%) su spese tecniche		9.908,91 €	
3. Spese tecniche di progettazione e D.L., Coordinamento per la Sicurezza, compreso CNPAIA (4%)		43.324,52 €	
4. Incentivo di cui all'art. 113 ex D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - 2% di (A)		6.120,00 €	
5. Spese tecniche di collaudo statico, compreso CNAPAIA (4%)		1.716,00 €	
6. Oneri ANAC		275,00 €	
7. Fondo accordi bonari ed imprevisti		2.055,57 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			94.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			400.000,00 €

Dato atto che il progetto esecutivo di cui sopra è stato sottoposto a verifica, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 50/2016 ed il R.U.P. ha proceduto alla formale validazione dello stesso, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 26.

Atteso che l'articolo 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i. (di seguito Codice) stabilisce che la stazione appaltante, comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede all'acquisizione di forniture e servizi nonché lavori, esclusivamente attraverso una delle modalità di aggregazione o centralizzazione della committenza.

Atteso che l'articolo 2, comma 3, del Codice stabilisce che "le Regioni a statuto speciale .. adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione".

Atteso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adempiuto all'obbligo di adeguamento alla legislazione statale, con la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2014, modificata con la L.R. n. 18 del 17 luglio 2015, ed, in particolare, con l'articolo 55 bis, aggiunto dall'articolo 62, comma 1, in materia di "centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia", secondo il quale i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatta salva la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni Territoriali Intercomunali, ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia.

Ricordato che il Comune di Fanna, è iscritto all'A.U.S.A. (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) con il codice 0000239641, e che, ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del Codice, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del D.L. 179/2012 convertito con modifiche in Legge 221/2012.

Dato atto che i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all'A.U.S.A. possono procedere all'affidamento mediante strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione delle centrali di committenza qualificate.

Ricordato che il Comune di Fanna ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 12 aprile 2018, esecutiva, nella forma indicata dall'articolo 44 bis della L.R. n. 14/2002, che istituisce la "Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia", la convenzione per la gestione delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire dall'acquisizione di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che costituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i Comuni consorziati.

Che, conseguentemente, il Comune di Fanna ha sottoscritto con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l'adesione alla "Rete delle stazioni appaltanti" in data 14 maggio 2018, per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a disposizione della Regione.

Ritenuto di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente procedura negoziata in modalità informatica.

Visto l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che testualmente recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. ...".

Visto l'articolo 36, comma 2, lettera C) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., modificato con la conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 ad opera della Legge n. 55 del 14 giugno 2019, che prevede er affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Richiamato l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dato atto che:

- il fine del presente affidamento e l'oggetto è quello di adeguamento sismico del fabbricato adibito a Scuola Primaria A. Gabelli, previo demolizione e ricostruzione "PRIMO LOTTO;
- le modalità di affidamento prescelte sono quelle previste dall'articolo 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. modificato con conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 ad opera della Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- il contratto sarà stipulato a misura.

- l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/16, che recita: *“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”*;
- la forma del contratto è pubblica – amministrativa; sarà sottoscritto specifico contratto d'appalto lavori le cui clausole essenziali sono richiamate nello stesso contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara;
- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto è suddiviso in lotti funzionali;
- si precisa che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
- ai sensi del combinato disposto art. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., circa l'obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement EAppalti FVG
- ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell'art. 32, del D.lgs. n. 50/2016 verrà valutata la consegna anticipata del servizio in quanto la natura essenziale delle prestazioni che ne sono oggetto denotano l'interesse pubblico ad evitare possibili pregiudizi a persone e cose.

Preso atto che in riferimento all'appalto in oggetto con determina a firma del Responsabile in P.O. dei Servizi Tecnici ed Urbanistici n. 2 del 15.01.2020 è stato approvato l'avviso pubblico e i relativi allegati per l'avvio di un'indagine di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da invitare alla successiva procedura negoziata

Visto l'avviso di indagine di mercato, pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG” rfi_1456, all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Fanna e rivolto agli operatori economici e relativo alla pubblicità della stazione appaltante di procedere all'aggiudicazione del servizio in argomento.

Preso atto che:

- le manifestazioni d'interesse dovevano pervenire attraverso il portale della piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG” entro le ore 10,00 del 30 gennaio 2020 e che nell'avviso stesso, propedeutico alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in argomento, il Responsabile del Procedimento ha disposto di invitare alla stessa un numero pari ad almeno dodici operatori economici;
- al termine dello svolgimento dell'indagine di mercato di cui alla precedente allinea sono stati individuati un numero di operatori economici, non soggetto a pubblicazione e presenti nell'area riservata della piattaforma telematica, superiore a 12

Ritenute regolari le superiori operazioni e le risultanze di selezione predette.

Ravvisata pertanto la necessità di avviare la procedura per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., dando atto che l'aggiudicazione è disposta ai sensi dell'art 36 comma 9 bis con applicazione dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale il RUP, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo uno dei due metodi individuati rispettivamente ai sensi del comma 2 e del comma 2-bis del medesimo articolo.

Visto l'allegato lettera di invito ed i relativi allegati, all'uopo predisposti;

Atteso che in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007, e successivi aggiornamenti, le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare un contributo a favore dell'Autorità stessa all'atto dell'avvio delle procedure di selezione dei contraenti e che in virtù delle fasce di importo a cui appartiene per l'appalto in argomento, in osservanza della delibera A.N.A.C. del 20 dicembre 2017 n. 1300, è previsto il pagamento da parte della stazione appaltante di una quota pari ad Euro 225,00

Considerato che all'impegno della suddetta spesa si provvederà con successivo atto e che alla stessa si potrà far fronte con le somme previste nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nel testo implementato e coordinato con il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e modificato con conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 ad opera della Legge n. 55 del 14 giugno 2019.

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2003/17/CE e 2004/18/CE" approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 per le parti in vigore.

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti procedurali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'articolo 147-bis del D.L. n. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

DETERMINA

Di richiamare tutto quanto espresso in premessa ad ogni effetto di legge.

Di approvare la lettera di invito allegata (con relativa istanza di partecipazione e relativi allegati, in fondo elencati) all'uopo predisposta per la procedura di gara in parola al fine di addivenire all'aggiudicazione dell'opera pubblica denominata "ADEGUAMENTO SISMICO DEL

FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA A. GABELLI, PREVIO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PRIMO LOTTO

Di avviare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistente nell' ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA A. GABELLI, PREVIO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PRIMO LOTTO

Di dare atto che la scelta del contraente ha luogo mediante le procedure ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , , così come modificato da D.L. 32/19 procedendo all'invito di un numero superiore a 10 operatori economici, selezionati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse della piattaforma eProcurement "eAppaltiFVG" rfi_1456;

Di stabilire, secondo il combinato disposto degli articoli 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che:

- il fine del presente affidamento e l'oggetto è quello di adeguamento sismico del fabbricato adibito a Scuola Primaria A. Gabelli, previo demolizione e ricostruzione "PRIMO LOTTO;
- le modalità di affidamento prescelte sono quelle previste dall'articolo 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. modificato con conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 ad opera della Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- il contratto sarà stipulato a misura;
- l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/16, espresso mediante ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi posto a base di gara e corrispondente al ribasso percentuale complessivo sull'importo dei lavori posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica ed il ricorso alle procedure di cui all'art. 97 c. 2 e 8 (offerte anormalmente basse);
- la forma del contratto è pubblica – amministrativa; sarà sottoscritto specifico contratto d'appalto lavori le cui clausole essenziali sono richiamate nello stesso contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara;
- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto è suddiviso in lotti funzionali;
- Si precisa che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
- ai sensi del combinato disposto art. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., circa l'obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement EAppalti FVG;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell'art. 32, del D.lgs. n. 50/2016 verrà valutata la consegna anticipata del servizio in quanto la natura essenziale delle prestazioni che ne sono oggetto denotano l'interesse pubblico ad evitare possibili pregiudizi a persone e cose.

Di dare atto che non si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'articolo 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica.

Di dare atto che la spesa relativa al lavoro in argomento verrà impegnata, ad affidamento avvenuto, su apposito capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Di dare atto che l'impegno di spesa di €225,00.-, corrispondente all'importo a carico della Stazione Appaltante da versare all'Anac quale contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione in applicazione della normativa in premessa indicata, sarà assunto con successivo separato atto;

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente verrà pubblicata, in coerenza con le linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" sulla sezione Amministrazione trasparente e all'albo on-line del Comune.

Di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal vigente "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità 2019 - 2021", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 28.01.2019

Comune di Fanna, li 31/01/2020

Allegati:

Lettera di invito

dir_RU_misura_1.3 schema lettera invito

Allegato 1) Modello - Dichiarazione di partecipazione;

Allegato 2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;

Allegato 3-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;

Allegato 4) Modello – Dichiarazioni per avvalimento;

Allegato 5) Modello – Dichiarazioni avvenuto sopralluogo;

Allegato 6) Modello - Dichiarazione per offerta economica

Il Responsabile del Settore
Luca Rigo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RIGO LUCA

CODICE FISCALE: RGILCU75A15F205Z

DATA FIRMA: 03/02/2020 12:34:26

IMPRONTA: 71B6E266FC09F757486FCD3B8310F3B4A0DC0A5BC923F8B58438F8409F7FBE05
A0DC0A5BC923F8B58438F8409F7FBE056E01633E8808277A0723024F8F718B64
6E01633E8808277A0723024F8F718B646E98E335E82DADDA19360DA59D67C9D7
6E98E335E82DADDA19360DA59D67C9D7DCA94B95BA57F04B186EE661AB1E1971